

## ARTICOLO DI PUNTOSICURO

Anno 12 - numero 2319 di lunedì 25 gennaio 2010

# Il Testo Unico e la valutazione del rischio chimico

*Disponibile in rete un documento di Federchimica con analisi e commenti in merito alla valutazione del rischio chimico nel D.Lgs. n. 81/2008. Le novità del Titolo IX, il concetto di rischio basso per la sicurezza e i suggerimenti per la valutazione.*

google\_ad\_client

Il convegno "L'impegno delle Parti sociali settoriali per la gestione condivisa della Sicurezza Salute Ambiente" che ? organizzato da Federchimica e Parti Sociali - si è tenuto a Milano nel marzo dell'anno passato è stata fonte di diversi approfondimenti di PuntoSicuro, ad esempio in merito al programma Responsible Care o ai modelli di organizzazione previsti dal D.Lgs. 231/01.

Veniamo ora a un approfondimento, relativo in modo specifico al comparto chimico, di un documento di Federchimica, distribuito ai partecipanti all'incontro di Milano, dal titolo "La Valutazione del Rischio Chimico nel nuovo D.Lgs. n. 81/2008: analisi e commenti".

---- L'articolo continua dopo la pubblicità ----

Il documento offre una panoramica sulle disposizioni introdotte dal Decreto legislativo 81/2008 nel Titolo IX "Sostanze pericolose" e in merito alla valutazione dei rischi (VdR) e al documento di VdR.

Con particolare riferimento al rischio chimico, vengono poi presentati vari modelli e Linee Guida per effettuare la valutazione e vengono formulate alcune considerazioni sul "rischio moderato", oggi "rischio basso per la sicurezza e irrilevante per la salute".

*Nota: il documento presentato è precedente all'entrata in vigore delle modifiche apportate al decreto legislativo 81/2008 dal decreto legislativo 106/2009, modifiche che tuttavia non fanno venir meno l'utilità delle indicazioni contenute nel documento.*

Riguardo al D.Lgs. 81/2008 e al **Titolo IX "Sostanze pericolose"**, il documento ricorda che uno dei principali aspetti da sottolineare è che il Testo Unico "più che innovare, raccoglie e coordina (almeno questo è il tentativo) gran parte della previgente e stratificata legislazione in materia di salute e sicurezza nei luoghi di lavoro". E pertanto viene precisato che le misure di prevenzione e protezione di carattere generale devono comunque essere applicate ancor prima di fare la valutazione del rischio chimico. In poche parole **"qualsiasi valutazione approfondita del rischio chimico non può prescindere dall'attuazione preliminare e prioritaria dei principi e delle misure generali di tutela dei Lavoratori"**.

Tra le indicazioni di utilità fornite dal documento per il settore c'è la sottolineatura:

- della verifica della "puntuale applicazione dei 'vecchi' DPR 303/1956 e 547/1955, parzialmente inseriti negli allegati IV, V, VI" del D.Lgs. 81/2008;
- dell'importanza per l'Industria Chimica dei punti 2 ("Presenza nei luoghi di lavoro di agenti nocivi"), 3 ("Vasche, canalizzazioni, tubazioni, serbatoi, recipienti, silos") e 4 ("Misure contro l'incendio e l'esplosione") dell'allegato IV del decreto.

Riguardo al concetto di **"rischio basso per la sicurezza e irrilevante per la salute"**, in luogo del "rischio moderato", si ricorda che nel Testo Unico i commi 2 e 3 dell'articolo 232 prevedono "l'emanazione di appositi decreti ministeriali per determinare quale sia il rischio basso per la sicurezza e irrilevante per la salute dei Lavoratori *in relazione al tipo, alle quantità ed alla esposizione di agenti chimici, anche tenuto conto dei valori limite indicativi fissati dalla Unione europea e dei parametri di sicurezza*. Inoltre il comma 4 indica che "nelle more dell'adozione dei sopra citati decreti, i Ministri del lavoro e della previdenza sociale e della salute, d'intesa con la conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province

autonome, sempre tramite decreto, possono stabilire, entro 45 giorni dalla data di entrata in vigore del decreto legislativo in esame, i parametri per l'individuazione del rischio basso per la sicurezza e irrilevante per la salute dei lavoratori". Per l'espressione "rischio basso per la sicurezza" c'è la necessità di approfondimenti anche perché l'art. 2 non reca la definizione di "sicurezza". Comunque "in prima battuta si ritiene corretto associare tale termine alla salvaguardia dell'integrità fisica del lavoratore da effetti acuti e immediati, quali un infortunio, o le conseguenze di una breve esposizione". Mentre il concetto di "irrilevante per la salute" può essere associato a "condizioni di lavoro nelle quali l'esposizione agli agenti chimici pericolosi è ampiamente al di sotto dei valori limite di esposizione individuati dalla normativa".

Il documento continua indicando che sia da ritenere che l'introduzione del concetto di "rischio basso per la sicurezza e irrilevante per la salute" **"non comporti di per sé la necessità di rivedere la valutazione dei rischi già effettuata** secondo i criteri previgenti, nella parte relativa alla presenza di agenti chimici pericolosi; infatti, non dovrebbe esserci alcuna differenza pratica (se non linguistica) fra rischio "moderato" e rischio "basso per la sicurezza ed irrilevante per la salute", soprattutto se la VdR è stata attuata tenendo conto delle Direttive comunitarie. Tuttavia è senz'altro opportuno riflettere sui criteri di valutazione precedentemente adottati e verificarne la coerenza con l'attuale disposizione di legge".

Riguardo alla **valutazione del rischio chimico**, che "deve essere effettuata preliminarmente all'inizio dell'attività in cui vi è eventuale presenza di agenti chimici pericolosi per la salute e per la sicurezza ed ha inizio con il censimento di tutte le sostanze e preparati presenti nel ciclo lavorativo", vengono date diverse informazioni. Ad esempio in merito all'uso dei valori limite occupazionali, all'uso di modelli e alla valutazione dell'esposizione cutanea.

Il documento affronta anche alcune **metodologie semplificate di valutazione dei rischi**.

In analogia "con quanto indicato dall'allegato II delle Linee direttrici pratiche non obbligatorie della Direttiva agenti chimici 98/24/CE" è possibile applicare un modello che si basa principalmente sulle seguenti **variabili**:

- "pericolosità intrinseca della sostanza;
- la sua tendenza a disperdersi nell'ambiente;
- la quantità di sostanza utilizzata in ogni operazione".

Questo modello "permette di classificare il rischio in 4 livelli, per ognuno dei quali vengono determinate e consigliate le misure di controllo adeguate ed indicazioni generali su come procedere".

Rimandiamo alla lettura del documento originale per un approfondimento del modello indicato e per un confronto tra i vari modelli applicativi per valutare le caratteristiche di pericolosità e i rischi dovuti all'utilizzo di agenti chimici pericolosi.

Riportiamo infine un esempio di **sequenza operativa per la valutazione dei rischi per la Salute e la Sicurezza**.

#### 1. **Valutazione del rischio:**

- Inventario sostanze / preparati; elenco processi e lavorazioni;
- Identificazione dei pericoli;
- Possibilità sostituzione o riduzione;
- Verifica idoneità misure di prevenzione e protezione;
- Valutazione preliminare (eventuale autodichiarazione con "giustificazione");
- Valutazione dettagliata (misura o modello); individuazione del tipo di rischio: salute, sicurezza;
- Valutazione attività particolari (es: pulizia, manutenzione);
- Quantificazione del rischio: irrilevante/basso, o no.

#### 2. **Documento di valutazione del rischio:**

- Inserire nel documento i criteri (es: modelli/misure) adottati per la valutazione;
- Indicare le misure attuate;
- Indicare i DPI adottati;
- Inserire il programma delle misure che si intendono attuare per migliorare le condizioni di sicurezza;
- Indicare chi, come, in che tempi, e con quali risorse, deve attuare le misure indicate al punto precedente;
- se vengono utilizzati cancerogeni, integrare il documento anche con: attività che implicano l'uso di cancerogeni e giustificazione per l'utilizzo; quantitativi; lavoratori esposti o potenzialmente esposti; esposizione dei lavoratori; indagini per la sostituzione;

#### 3. **Realizzazione delle misure generali e specifiche;**

#### 4. **Informazione e formazione;**

#### 5. **Riesame periodico della valutazione**

L'indice del documento:

#### Introduzione

- Titolo XII ? Disposizioni in materia penale e di procedura penale
- Titoli XIII ? Norme transitorie e finali

#### 1. Valutazione del rischio: Principi comuni

- Titolo I, Capo III, Sezione II ? Valutazione dei rischi

#### 2. Titolo IX: Sostanze pericolose

- Considerazioni generali 5
- Premessa al Titolo IX 5
- Struttura del Titolo IX 5
- Titolo IX, Capo I ? Protezione da agenti chimici
- Definizione di sostanze pericolose per la salute, per la sicurezza e per l'ambiente
- Allegato XXXVIII - Valori limite di esposizione

#### 3. Rischio basso per la sicurezza e irrilevante per la salute

#### 4. Valutazione del rischio

- Documento di valutazione del rischio
- Valutazione del rischio tossicologico tramite valori limite e misure (UNI EN 689:1997)
- Metodologie semplificate di valutazione dei rischi (Allegato II, Linee Guida Direttiva agenti chimici, 98/24/CE)
- Confronto tra i vari modelli applicativi (vantaggi e criticità)
- Valutazione di rischio in ambito REACH

#### 5. Titolo IX, Capo II ? Protezione da agenti cancerogeni e mutageni

#### 6. Valutazione dei rischi per la Salute e la Sicurezza ? Sequenza operativa

- Riferimenti normativi
- Valutazione del rischio da agenti cancerogeni e mutageni

#### 7. Allegati

- Allegato XXXVIII del D.Lgs. 81/2008
- Allegato XXXIX del D.Lgs. 81/2008
- Allegato VII del Regolamento (CE) n. 1272/2008 (GHS)

#### 8. Riferimenti bibliografici

Federchimica, "[La Valutazione del Rischio Chimico nel nuovo D.Lgs. n. 81/2008: analisi e commenti](#)" (formato PDF, 637 kB).

Tiziano Menduto



Questo articolo è pubblicato sotto una [Licenza Creative Commons](#).

---

[www.puntosicuro.it](http://www.puntosicuro.it)